

COMUNE DI VILLACHIARA

Prov. Di Brescia

Regolamento del Consiglio Comunale

Approvato con deliberazione consiliare n. 52 del 30 Novembre 1999
Modificato con delibera CC. 35 del 25/09/2009

Sommario

TITOLO I° ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art.1 Consiglieri Comunali
- Art.2 Prima seduta del Consiglio
- Art.3 Gruppi consiliari

TITOLO II° ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art.4 Convocazione
- Art.5 Adunanze di prima e seconda convocazione
- Art.6 Ordine del giorno
- Art.7 Pubblicità e segretezza delle sedute

TITOLO III° DISCUSSIONE E VOTAZIONE

- Art.8 Ordine durante le sedute
- Art.9 Comportamento del pubblico
- Art.10 Svolgimento degli interventi
- Art.11 votazione e procedure particolari
- Art.12 Verbale - Deposito - Rettifica - Approvazione
- Art.13 Esito delle votazioni
- Art.14 Deliberazioni immediatamente eseguibili
- Art.15 Principi di carattere generale

TITOLO IV° DIRITTI PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

- Art.16 Diritto all'informazione dei consiglieri
- Art.17 Interrogazione
- Art.18 Svolgimento dell'interrogazione
- Art.19 Interpellanza
- Art.20 Mozione
- Art.21 Svolgimento delle mozioni
- Art.22 Emendamenti alle mozioni
- Art.23 votazione delle mozioni

TITOLO V° PROCEDURE PARTICOLARI E DISPOSIZIONI FINALI

Art.24 Cessazione e decadenza dalla carica di consigliere comunale

TITOLO I° Disposizioni preliminari

Articolo 1 Consiglieri Comunali

I consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica, previste dalla legge, dallo statuto comunale, dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surroga, dalla data in cui il consiglio comunale adotta la prescritta deliberazione.

Essi durano in carica sino alla proclamazione dei nuovi eletti, a qualunque causa dovuta.

Articolo 2 Prima seduta del Consiglio

Il Consiglio Comunale tiene la sua prima seduta entro i dieci giorni successivi alla proclamazione degli eletti.

Il termine dei dieci giorni scatta a far data dalla avvenuta proclamazione degli eletti in sede di conclusione delle operazioni elettorali.

Nel manifesto di convocazione del primo Consiglio Comunale va indicata la data, l'ora e la sede.

I predetti adempimenti sono a carico del Sindaco neo - eletto.

Articolo 3 Gruppi consiliari

I gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista.

Ogni gruppo consiliare si intende regolarmente costituito unitamente alla designazione del capogruppo dalla data di comunicazione al Sindaco. Compete a quest'ultimo darne comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva alla designazione.

È ammessa la designazione di capigruppo vicari. Eventuali variazioni o sostituzioni dei capigruppo seguirà l'iter procedurale di cui sopra.

TITOLO II° - Organizzazione delle sessioni e delle sedute del Consiglio Comunale

Articolo 4 Convocazione

Il consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco.

La convocazione dei consiglieri, comprensiva della previsione di cui all'articolo 31 - comma 7° della Legge 142/1990, va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, consegnati dal messo comunale, almeno 5 giorni prima per le adunanze ordinarie e 3 giorni prima per quelle straordinarie rispetto alla data prevista della seduta consiliare. I giorni si intendono liberi ed interi e sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

L'avviso si intende recapito allorché, per mancata reperibilità dell'interessato, la consegna viene fatta ad un familiare o ad un convivente.

L'avviso si intende recapitato altresì, con invio di posta elettronica a cui segue la conferma di avvenuta lettura, qualora il consigliere dia il proprio consenso scritto all'inoltro per via telematica.

L'obbligo dell'avviso si intende assoluto allorché in assenza del destinatario o dei familiari o dei congiunti la consegna venga fatta, per interposti strumenti, presso la residenza dell'interessato.

In caso di rettifica successiva o di sopraggiunta integrazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'avviso va consegnato ventiquattro ore prima della prevista data del Consiglio Comunale.

L'elenco degli argomenti da trattare deve, sotto la responsabilità del segretario comunale, essere affisso all'albo pretorio nonché diffuso con manifesti, a cura del servizio affissioni, almeno 5 giorni prima della prevista data del consiglio comunale.

In caso di urgenza basta che l'avviso con il relativo elenco sia consegnato ventiquattro ore prima, ma in questo caso quante volte la maggioranza dei consiglieri lo richiede, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio al quale era stato invitato.

Articolo 5 Adunanze di prima e seconda convocazione

Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno 6 consiglieri (pari alla metà dei consiglieri assegnati per legge al Comune, escludendo dal compito il Sindaco ai sensi dell'art.11 della legge 265/99).

L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero sia raggiunto.

Nel caso in cui trascorra un'ora, da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, l'adunanza è da intendersi di seconda convocazione e può validamente deliberare se intervengono almeno n. 4 consiglieri pari ad un terzo dei Consiglieri assegnati per legge con esclusione dal computo del Sindaco.

Articolo 6 Ordine del giorno

L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio Comunale spetta al Sindaco.

In presenza di proposte formulate da un quinto dei consiglieri il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale in un termine non superiore a venti giorni.

Il consiglio si pronuncia solo ed esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

È prevista la possibilità, per ragioni di opportunità o di convenienza, di invertire gli argomenti posti all'ordine del giorno.

La proposta, a tal riguardo, può essere formulata da qualsiasi consigliere e recepita tacitamente dal consiglio comunale.

In caso di contrarietà si procede a votazione.

Articolo 7 Pubblicità e segretezza delle sedute.

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

La seduta del Consiglio Comunale non è pubblica quanto l'oggetto deliberativo afferisce a giudizi riguardanti qualità, attitudine o moralità delle persone.

TITOLO III° - Discussione e votazione

Articolo 8 Ordine durante le sedute

Il buon andamento dei lavori consiliari è garantito, con estrema imparzialità, dal sindaco, al quale spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute, coadiuvato, a tal fine, dallo spirito di civiltà dei componenti del Consiglio Comunale.

Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto e ottenuto la parola del Sindaco.

Se un consigliere ostacola con il suo comportamento la discussione assumendo atteggiamenti mimici o verbali impropri od offensivi, soggiace al richiamo formale del Sindaco.

Se nonostante l'esplicito richiamo formale del Sindaco il consigliere insiste, provocatoriamente, nella sua condotta, lo stesso soggiace alla contravvenzione sancita e punita dall'articolo 106 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383.

Se il consigliere dà in escandescenza o addirittura ostenta moti di aggressione fisica, il sindaco si avvale della facoltà di richiedere l'intervento della forza pubblica proponendone l'allontanamento dall'aula e l'eventuale adozione di misure restrittive previa contestuale trasmissione del verbale all'autorità giudiziaria.

Articolo 9 Comportamento del pubblico

Il pubblico può presenziare allo svolgimento delle sedute consiliari con esclusione di quelle previste dal 2° comma dell'articolo 7.

Deve occupare gli appositi spazi a tale uopo preposti e tenere un comportamento corretto ad astenersi dall'approvazione o dal disapprovare le opinioni espresse o le decisioni adottate dal consiglio.

Articolo 10 Svolgimento degli interventi

Gli interventi consiliari si svolgono secondo distinte fasi o momenti:

- a) fase istruttoria
- b) fase dibattimentale
- c) fase dichiaratoria

La fase istruttoria o fase introduttiva esprime il momento in cui il relatore o i relatori illustrano all'assemblea le ragioni, le motivazioni, gli obiettivi e le finalità della proposta deliberativa.

La fase dibattimentale segue la fase istruttoria e si concretizza negli interventi dialettici dei vari consiglieri che intervengono, tramite richiesta espressa al sindaco, secondo un ordine di prenotazione.

Gli interventi dei vari consiglieri debbono essere coerenti con la logica dell'argomento e pertinenti alla materia in trattazione e devono avere una durata ragionevole.

È previsto il diritto di replica inteso come forma di puntualizzazione e di precisione del pensiero espresso.

Tale diritto di replica compete al singolo consigliere e verte sulla unicità del dibattito.

Non è ammesso l'uso strumentale del diritto di replica nei termini di un reiterato e ripetitivo contraddittorio a due o più voci.

La fase dichiaratoria è la fase conclusiva del dibattito consiliare, essa coincide con il momento della dichiarazione di voto che viene svolta dai rispettivi capigruppo.

Gli interventi in questa fase sono posti in capo esclusivamente ai capigruppo ferma restando la possibilità di interventi di singoli consiglieri che si dissociano dalle posizioni espresse dai rispettivi capigruppo.

Articolo 11 votazione e procedure particolari

La votazione conclude l'iter della discussione consiliare. Essa si svolge con voto palese per alzata di mano sulle proposte differenziate dal Sindaco nel segno dell'assenso, del dissenso, dell'astensione.

In caso di seduta segreta la votazione avviene mediante scheda da depositarsi in apposita urna. La proclamazione dell'esito della votazione è fatta dal Sindaco dopo aver effettuato lo spoglio alla presenza di due scrutatori dei quali uno di maggioranza e l'altro di minoranza.

Articolo 12 Verbale- Deposito- Rettifica - Approvazione

Il verbale è sottoposto ad approvazione del Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla sua pubblicazione all'albo pretorio. Al riguardo il verbale viene messo a disposizione dei consiglieri nei termini previsti ai sensi dell'art.39 del presente regolamento.

All'inizio della riunione, il presidente chiede al consiglio se vi sono osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, si procede alla votazione in forma palese.

Quando un consigliere lo richiede, il presidente provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende sia inserito nel verbale.

Nel formulare le proposte di rettifica, non è ammesso rientrate in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di complessivi minuti uno. Dopo tali interventi, il presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

Della proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazioni a margine od in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla

firma del segretario comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

I verbali delle sedute del consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del responsabile dell'ufficio segreteria.

Articolo 13 - Esito delle votazioni

Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quanto abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, da un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione, può essere riproposta al consiglio solo in una adunanza successiva. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il presidente conclude il suo intervento con la formula "il consiglio ha approvato" oppure "il consiglio non ha approvato".

Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero di voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Articolo 14 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti, ai sensi dell'art.47, comma 3, della Legge n. 142/1990.

La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione,. Con votazione separata, espressa in forma palese.

L'eventuale trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili per motivi di urgenza ha luogo entro 5 giorno dall'adozione, a pena di decadenza.

Articolo 15 . Principi di carattere generale

Il sindaco vigila sul buon andamento dei lavori consiliari assumendo, a suo insindacabile giudizio, i provvedimenti e le misure ritenute idonee ed opportune.

E' previsto nei casi estremi che il Sindaco tolga la parola a consiglieri che violano le regole e le procedure della discussione consiliare, o che adottano strategie di mero

ostruzionismo o che assumono atteggiamenti polemici lesivi della onorabilità di un componente del Consiglio Comunale.

In caso particolare e in ossequio al principio della trasparenza amministrativa possono partecipare ai lavori consiliari tecnici, esperti, professionisti incaricati, dall'Amministrazione Comunale quali consulenti su temi e progetti di interesse amministrativo.

Di dette evenienze ne sarà fatto menzione negli avvisi di convocazione.

TITOLO IV° - Diritti e prerogative dei consiglieri

Articolo 16 diritto all'informazione dei consiglieri

I consiglieri comunali nonché i componenti esterni di giunta o commissione consiliare, esercitano il libero accesso agli uffici comunali il diritto di presa visione di tutti i documenti o atti pubblici con eccezione di quelli espressamente vietati da apposito regolamento.

Per l'esercizio delle loro funzioni i consiglieri comunali hanno diritto di essere informati dai responsabili dei vari uffici di tutte le notizie utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specifici previsti dalla legge.

Il rilascio di copia di atti deliberativi di giunta, salvo quelli previsti dal 3° comma dell'art.45 della legge 142/90, sono concessi gratuitamente e in singola copia ai capigruppo previa richiesta scritta inoltrata dagli stessi capigruppo al Sindaco.

La stessa regola vige per gli atti deliberativi di Consiglio Comunale.

Articolo 17 Interrogazione

L'interrogazione consiste in una domanda avanzata per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri e rivolta a un componente della Giunta Comunale su materie di sua competenza, in ordine alla quale si chiedono chiarimenti o manifestazioni di intenti.

L'interrogazione può essere presentata all'inizio della seduta consiliare e acquisita al verbale. In tale caso la risposta da parte del componente della giunta interessato dall'interrogazione sarà fornita, per iscritto nel successivo Consiglio Comunale.

Qualora l'interrogazione sia presentata al di fuori del Consiglio Comunale, essa deve pervenire, per essere posta in trattazione, almeno 15 giorni prima della data del Consiglio Comunale.

Sia nel caso del 2° comma che del 3° comma del presente articolo, la trattazione dell'interrogazione si svolge dopo l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno e della comunicazione ed esita sempre in una risposta scritta fornita dall'interrogato e acquisita al verbale.

Articolo 18 Svolgimento dell'interrogazione

L'interrogazione viene illustrata, in sede di trattazione, dal consigliere interrogante, nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri spetta soltanto ad uno di essi il compito di presentarla.

Il componente della Giunta Comunale interessato all'interrogazione, esaurita la presentazione della stessa interrogazione, interviene fornendo le informazioni o le spiegazioni in ordine a determinato fatto oggetto dell'interrogazione.

Il consigliere interrogante, conclusosi l'intervento, del componente della giunta comunale si avvale dell'esercizio di replica consistente nel dichiararsi soddisfatto o meno in ordine ai chiarimenti e alle informazioni avute.

L'assenza dell'interrogante o degli interroganti comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

Articolo 19 Interpellanze

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta, per iscritto, da uno o più consiglieri, all'organo di governo locale su aspetti generali della sua condotta politico - amministrativa.

L'interpellanza è acquisita al verbale nel caso in cui sia presentata durante una seduta consiliare e la sua trattazione viene rinviata al successivo Consiglio Comunale.

Nel caso di presentazione dell'interpellanza al di fuori delle riunioni consiliari essa deve pervenire almeno 15 giorni prima della data prevista del Consiglio Comunale, per essere inserita all'ordine del giorno del successivo consiglio.

Al pari delle interrogazioni, le interpellanze vengono svolte dopo l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno e delle eventuali comunicazioni.

L'interpellanza viene svolta dal consigliere proponente o nel caso di più firmatori della stessa interpellanza da uno solo dei consiglieri proponenti.

La risposta all'interpellanza viene fornita per iscritto dal Sindaco o da un assessore e viene acquisita al verbale.

Il Consigliere interpellante nell'avvalersi del diritto di replica dichiara se ritenersi soddisfatto o meno sulla risposta avuta.

Il consigliere che non si ritenga soddisfatto della risposta data dalla giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa, seduta stante, una mozione che esita nella fase dichiaratoria di cui al comma 8 dell'art.10 del presente regolamento.

Articolo 20 Mozione

La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere, previo dibattito politico, una deliberazione del consiglio su un determinato argomento.

La mozione è presentata al Sindaco almeno 15 giorno prima della data del Consiglio Comunale e viene iscritta al primo punto dell'ordine del giorno del successivo consiglio comunale.

Articolo 21 Svolgimento delle mozioni

La mozione è illustrata al consiglio da parte dei consiglieri firmatari della stessa mozione.

L'iter successivo si svolge secondo la procedura di cui all'art.10 del presente regolamento.

Articolo 22 Emendamenti alle mozioni

Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti che vanno discussi distintamente rispetto alla stessa mozione, nonché votati separatamente per appello nominale.

Articolo 23 Votazione delle mozioni

Le mozioni sono votate nel loro complessivo sempre che non siano stati presentati, durante la trattazione, emendamenti. In quest'ultimo caso si procederà alla votazione degli emendamenti e poi alla votazione della mozione.

La mozione si intende approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO V° - Procedure particolari e disposizioni finali

Articolo 24 Cessazione e decadenza della carica di consigliere comunale

Il consigliere comunale soggiace alle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità dalla legge 23 aprile 1981, n. 154.

Il verificarsi e il riscontro delle predette condizioni è disciplinato per legge

Il consigliere comunale che senza giustificati motivi si assenta per tre volte consecutive alle riunioni di Consiglio Comunale soggiace ad in provvedimento di decadenza dalla carica.

E' fatto obbligo ai rispettivi capigruppo nella ricorrenza della suddetta evenienza promuovere, tramite richiesta scritta al Sindaco, l'iscrizione all'ordine del giorno del successivo consiglio comunale della decadenza del consigliere inadempiente.



Comune di Villachiara

Via Matteotti n. 4 – 25030 Villachiara
c.f. 00883000176 P. IVA 00584980981

Villachiara, lì _____

Oggetto: consenso all'utilizzo della posta elettronica per la consegna dell'avviso di convocazione del consiglio comunale

Il sottoscritto _____ consigliere del Comune di Villachiara;

Visto il regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale;

- do il consenso all'utilizzo del mio indirizzo di posta elettronica per la notifica dell'avviso di convocazione del consiglio comunale. L'indirizzo è:

_____ @ _____

- non do il consenso all'utilizzo del mio indirizzo di posta elettronica per la notifica dell'avviso di convocazione del consiglio comunale.

In fede